



CORTE D'APPELLO DI LECCE

La Corte d'Appello di Lecce

- sezione promiscua -

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

- Dott. Riccardo MELE - Presidente
- Dott. Laura LIGUORI - Consigliere
- Dott. Consiglia INVITTO - Consigliere est.

Nel procedimento iscritto al n. [redacted]/2018 R.G. V.G. , ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25.9.2018;

Rilevato che P. [redacted] M. [redacted] e D. G. [redacted] A. [redacted], con ricorso depositato in data 15.6.2018, hanno proposto congiuntamente reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce in data 28.5.2018 e depositato in data 8.6.2018, con cui è stata rigettata la domanda di omologa del ricorso per separazione consensuale dagli stessi depositato in data 22.11.2017

che il Tribunale ha disatteso la richiesta di omologa perché *“ le condizioni indicate in ricorso inerenti le modalità di svolgimento del diritto di visita laddove le parti hanno convenuto di alternare la permanenza dei minori presso la loro casa per un periodo di una settimana ciascuno non risultano confacenti agli interessi d i minori”*

che i reclamanti, con l'inerente reclamo, hanno impugnato tale decisione, perché errata, in quanto contraria allo spirito della legge 54 del 2006 che ha previsto l'affido condiviso come regola di affidamento ordinario per i minori;

che il P.G. ha espresso - in data 7.9.2018 - parere contrario all'accoglimento del ricorso;

Osserva

Va ritenuta dal Collegio la fondatezza del reclamo proposto, non emergendo alcuna criticità nella scelta dell'affido condiviso con collocazione paritaria, che sia di nocumento ai minori.

Va ricordato infatti che in ordine al regime di affidamento dei figli, il criterio da

seguire è sempre quello del superiore interesse del minore,

L'affidamento condiviso, nella *ratio* della l. n. 54 del 2006, costituisce innanzitutto una condivisione di responsabilità e di doveri, che i genitori non possono declinare, giacché l'affidamento condiviso è un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito dei diritti indisponibili; tale diritto dev'essere quindi garantito, a patto che non ricorrano motivi di gravità tali, da compromettere gli interessi dei figli: in tale ottica residua, quindi, al giudice, anche in presenza di accordi consensuali fra i genitori, il potere-dovere di valutarli nel merito, per verificare se essi non siano contrari agli interessi dei minori e idonei, quindi, a tutelare in concreto il benessere e il normale sviluppo psico-fisico degli stessi, in tale prospettiva incontrando l'autonomia dei genitori una necessaria limitazione, a fronte delle prevalenti esigenze di protezione dei figli.

Il giudice deve, quindi valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore. La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che non si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli; 2) in caso di violenza sul coniuge, anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.

Pacificamente, la mera conflittualità tra coniugi di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso. A fortiori quindi la mera eventualità, che possa sorgere in futuro una situazione di conflittualità, allo stato inesistente, valutata dal primo giudice come ostativa, non preclude invece il ricorso a tale regime preferenziale.

Nella specie, ritiene quindi la Corte che non sono emerse all'evidenza quelle situazioni di criticità, per i minori, tali da arrecar loro grave nocimento o pregiudizio dal prospettato regime di affido condiviso, neppure con riferimento alle modalità concrete in cui tale regime si dovrebbe articolare, come analiticamente indicato dalle parti negli accordi per la separazione datati 29.3.2018.

La collocazione paritaria dei figli dei reclamanti non sembra, infatti, al Collegio – in un clima di assoluta serenità, collaborazione e condivisione fra i genitori emersa dall'ascolto – pregiudizievole per i minori, ed anzi appare piuttosto una scelta auspicabile perché meglio risponde agli interessi dei figli ed allo spirito della bigenitorialità della l. 54/2006, suddividendo in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando

quindi la relazione genitoriale con i figli, per garantire ai minori un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore.

Nella specie la assoluta mancanza allo stato di alcuna conflittualità fra i coniugi, che hanno mantenuto fra loro un rapporto sereno ed equilibrato, impone l'accoglimento del gravame e giustifica, nell'esclusivo interesse dei minori, l'affido condiviso degli stessi ai genitori e il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi. A questo tipo di collocamento consegue naturalmente l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza a eccezione per le spese di natura straordinaria che gravano sui genitori in parti uguali.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da P. [redacted] M. [redacted] e D. G. [redacted] A. [redacted] con ricorso depositato in data 15.6.2018, in riforma del decreto adottato dal Tribunale di Lecce in data 28.5.2018 omologa la separazione consensuale dei sigg. Patarnello e De Gabriele alle condizioni, che devono intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso in data 22.11.2017, così come integrate dal successivo accordo del 29.3.2018.

Nulla per le spese processuali di questo grado.

Così deciso in Lecce il 2 ottobre 2018

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. Consiglieria Invitto)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. Grazia Benegiamo



IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Meli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 5 OTT 2018



il Funzionario Giudiziario
M. Grazia Benegiamo